

Contributi sovvenzioni e patrocini - principi generali

Marco Catalano - webinar 20.12.2022 su contributi erogati da ppaa

- ▶ Contributi e sovvenzioni sono atti accomunati dallo *spirito di liberalità*, per dirla secondo il codice civile.
- ▶ Quindi prestazioni senza corrispettivo, erogate per finalità benefiche o di pubblico interesse.

- ▶ Sebbene siano trattate, dal punto di vista ontologico, nella stessa maniera, presentano alcune differenze.
- ▶ La sovvenzione evoca un aiuto economico (o comunque economicamente valutabile) per sopperire a limitate mancanze economiche (per esempio le sovvenzioni all'editoria, alle PMI).
- ▶ Il contributo evoca una liberalità una tantum a favore di chi ne ha bisogno

- ▶ Partecipano della stessa natura, sebbene con un termine diverso, i sussidi.

Il patrocinio



- ▶ Diverso è il patrocinio, ovvero la possibilità che ad un evento si affianchi il nome di un ente o una associazione, a causa dell'alto valore morale o sociale della iniziativa intrapresa dal privato

- ▶ sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere sono i termini usati dall'art. 12 legge 241 del 1990

Profit e no profit, brevi accenni al terzo settore



- ▶ Dallo stato liberale a quello sociale

Legge 6972 del 1890 (cd. legge Crispi)



- ▶ 1. [Sono istituzioni di assistenza e beneficenza soggette alla presente legge le opere pie ed ogni altro ente morale che abbia in tutto od in parte per fine:
 - ▶ a) di prestare assistenza ai poveri, tanto in istato di sanità quanto di malattia;
 - ▶ b) di procurarne l'educazione, l'istruzione, l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere, od in qualsiasi altro modo il miglioramento morale ed economico.

- ▶ In sostanza si misero sotto il controllo governativo le istituzioni di beneficenza



- ▶ Art. 38 Cost.
- ▶ L'assistenza privata è libera

C. Cost. 386 del 1988



- ▶ Una prima rottura del sistema monolitico così descritto e derivata dalla legge del 1968 n. 195 che, in una prospettiva di progressivo avvicinamento (conclusosi nel 1978 con la legge di riforma sanitaria n. 833) al sistema di sicurezza sociale, ha sottratto alla disciplina della legge del 1890 le istituzioni sorte, soprattutto ad iniziativa di privati, per l'assistenza ospedaliera

- ▶ Nel 1990 è stato emanato il d.p.c.m. 16.2.1990 ("Direttiva alle Regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle IPAB di carattere regionale e infraregionale") cui ha fatto seguito l'art. 128, d.lg. 112/1998, che ha ridefinito la materia dei servizi sociali. Con la l. 328/2000, infine, sono finalmente stati delineati i principi e i criteri direttivi volti alla riprivatizzazione degli enti in questione , cui è stata data attuazione con il d.lg. 207/2001. Con la trasformazione in associazioni o fondazioni, le IPAB diventano "persone giuridiche di diritto privato senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale, e perseguono scopi di utilità sociale utilizzando tutte le modalità consentite dalla loro natura giuridica". Giova sottolineare che tale "privatizzazione" non comporta il passaggio di tali enti dalla mano pubblica a quella privata, risolvendosi in realtà in un mutamento del relativo status, inteso in termini di regime giuridico

Art. 4. Enti del Terzo settore



- ▶ 1. Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore

QUINDI

- ▶ Libertà di associazione;
- ▶ Libertà di cooperazione sociale;
- ▶ Libertà da vincoli di carattere costitutivo

